

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 aprile 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 5 marzo 2014;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA SEGNALAZIONE

1. In data 5 marzo 2014 è pervenuta all'Autorità una segnalazione relativa all'esistenza di un'intesa tra le società Olmo Giuseppe S.p.A., Orsa Foam S.p.A., Vefer S.p.A., Pelma S.p.A. e Sitab P.E. S.p.A., attive in Italia nel settore del poliuretano espanso flessibile volta alla compartimentazione della clientela e al coordinamento delle politiche di prezzo. Le società segnalate si riunirebbero periodicamente, tra l'altro in occasione delle riunioni dell'associazione di categoria AIPEF – Aziende Italiane Poliuretani Espansi Flessibili, per scambiarsi i listini prezzo, per decidere la tempistica degli aumenti dei prezzi e per dividersi la clientela. Nella segnalazione, inoltre, si asserisce l'esistenza di meccanismi volti a disincentivare la mobilità della

clientela mediante l'offerta concertata di prezzi più elevati ai clienti che si rivolgono a soggetti diversi dal proprio fornitore abituale.

II. LE PARTI

2. Le società segnalate sono Olmo Giuseppe S.p.A. (di seguito, Olmo), Orsa Foam S.p.A. (di seguito, Orsafoam), Vefer S.p.A. (di seguito, Vefer), Pelma S.p.A. (di seguito, Pelma) e Sitab P.E. S.p.A. (di seguito, Sitab). Tali imprese sono attive in Italia nella produzione di poliuretani espansi flessibili.

III. VALUTAZIONI GIURIDICHE

a) Il mercato rilevante

3. Premesso che, nel caso di specie, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività¹, il mercato può essere definito come quello della produzione e vendita di schiume flessibili di poliuretani espansi.

4. Sotto il profilo geografico, il mercato sembra presentare una dimensione tendenzialmente sovranazionale e, al limite, europea, in ragione delle principali caratteristiche dei prodotti considerati. Identiche risultano, in particolare, le proprietà fisiche di entrambi i prodotti a livello europeo, nonché medesimi risultano gli standard di produzione riconosciuti a livello internazionale. Tuttavia, data l'incidenza dei costi di trasporto sui prezzi di vendita, la vendita di schiume in polietere e in poliestere potrebbe risultare economicamente conveniente tendenzialmente entro un raggio più limitato, e, quindi, la dimensione geografica del mercato potrebbe essere più circoscritta, fino a risultare di ambito nazionale.

¹ Cfr. Consiglio di Stato sentenza del 1 marzo 2012 n. 1192, Mercato dello zolfo grezzo; cfr. altresì sentenza del 24 settembre 2012, n. 5067, Acea - Suez Environment/Publiacqua e da ultimo anche le sentenze del Tar del Lazio del 17 novembre 2011, nn. 8947 e a., Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici; e del 29 marzo 2012, nn. 3031 e a., Logistica internazionale.

b) Le condotte

5. Le condotte segnalate, consistenti in scambi di informazioni e nella definizione concertata delle offerte da formulare alla clientela, permettono di ipotizzare l'esistenza di un coordinamento tra le società Olmo, Orsafoam, Vefer, Pelma e Sitab, volto a limitare il confronto concorrenziale tra le stesse attraverso la definizione concertata dei prezzi di vendita e la ripartizione della clientela nel mercato della produzione e vendita di schiume flessibili di poliuretani espansi, in violazione della normativa a tutela della concorrenza, e in particolare dell'art. 2 della legge n. 287/90 o dell'art. 101 del TFUE.

6. Le condotte descritte sembrano infatti idonee a pregiudicare il commercio intracomunitario potendo pertanto integrare gli estremi di un'infrazione dell'articolo 101, par. 1, del TFUE in base a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – *Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*. Si consideri al riguardo che, sulla base delle informazioni disponibili, i partecipanti alla presunta intesa rappresentano i principali produttori di poliuretano espanso flessibile in Italia. Esistono inoltre flussi apprezzabili di importazione ed esportazione di tali prodotti tra i vari Stati membri e alcuni produttori esteri commercializzano i propri prodotti in Italia. Si rileva inoltre che alcune delle imprese oggetto della segnalazione sembrano essere attive non solo in Italia, ma anche in altri Paesi dell'Unione europea.

RITENUTO pertanto che, ove accertate, le condotte sopra descritte configurerebbero un'intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dalle imprese Olmo Giuseppe S.p.A., Orsa Foam S.p.A., Vefer S.p.A., Pelma S.p.A. e Sitab P.E. S.p.A. in violazione dell'articolo 2 o dell'articolo 101 del TFUE;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Olmo Giuseppe S.p.A., Orsa Foam S.p.A., Vefer S.p.A., Pelma S.p.A. e Sitab P.E. S.p.A.. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90 o dell'articolo 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Manifatturiero e Servizi" di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ester Arisi;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "Manifatturiero e Servizi" di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 maggio 2015.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella